

Istituto Tecnico Economico “A. Gentili” Macerata

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Con modifiche apportate a seguito delle delibere del Consiglio d'Istituto del 20 maggio 2008, dell'8 maggio 2009, del 29 ottobre 2009, del 31 maggio 2011, dell' 8 settembre 2011 , del 6 giugno 2012 e del 6 novembre 2013, del 30 ottobre 2017, del 30 ottobre 2018, del 29 ottobre 2019, del 13 maggio 2021)

Art. 1 L'Istituto e la sua attività

1. L'Istituto è luogo di educazione e di istruzione. La sua attività è rivolta alla crescita della persona. L'Istituto si propone, a tal fine, di promuovere la coscienza civica degli studenti, di prepararli ad affrontare i problemi sociali, di porli su un piano di effettiva libertà nello sviluppo intellettuale, morale e professionale con la garanzia di una pluralità culturale.
2. La comunità scolastica è composta da studenti, docenti, personale non docente, genitori.

Art. 2 Partecipazione degli studenti

1. L'Istituto educa gli studenti all'esercizio della democrazia e promuove la loro partecipazione attiva alla vita della scuola.

Art. 3 Collaborazione fra i soggetti della comunità scolastica

1. Tutte le componenti della scuola, ciascuna nel proprio ruolo, collaborano per creare un clima sereno e costruttivo, in modo che le attività scolastiche possano svolgersi proficuamente e possano realizzarsi le migliori condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi dell'Istituto. Il personale della scuola e gli studenti sono chiamati ad assolvere con particolare impegno i propri doveri, nel rispetto delle leggi dello Stato, degli ordinamenti scolastici e delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4 Patto educativo di corresponsabilità

1. Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie.
2. L'elaborazione, l'approvazione e la revisione del patto sono di competenza del Consiglio d'Istituto, organo rappresentativo di tutte le componenti della scuola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.
3. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, il patto sarà sottoposto alla riflessione degli studenti unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e al Regolamento di Istituto.

TITOLO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 5 Diritti degli studenti

- 1-L'Istituto riconosce come fondamentali i seguenti diritti degli studenti:

a) **DIRITTO ALLA FORMAZIONE** Lo studente ha diritto ad un servizio scolastico efficiente, imparziale ed adeguato alle sue reali capacità; ad un ambiente scolastico sereno e formativo sul piano culturale, civico, sociale e professionale; a fruire di strutture efficienti ed accessibili; ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; ad essere educato ai valori di libertà, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza reciproca, attraverso un insegnamento ispirato ai fondamentali valori costituzionali e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto; all'offerta di attività di orientamento, sostegno e recupero; all'offerta di attività integrative facoltative in grado di concorrere allo sviluppo integrale della persona.

b) **DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE** Lo studente ha diritto ad essere considerato come una persona dotata di sensibilità e senso critico. Ha diritto alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che la scuola possiede o di cui abbia comunque conoscenza per motivi educativi e didattici.

c) **DIRITTO DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO** Lo studente ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nelle forme consentite dalla legge e, in ogni caso, in maniera corretta e rispettosa delle idee degli altri e non lesiva dell'altrui personalità.

d) DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO Lo studente ha diritto alla parità di trattamento, senza discriminazione alcuna, e alla piena realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, umana ed intellettuale.

e) DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI VALUTAZIONE TRASPARENTE Gli studenti ed i loro genitori hanno diritto di conoscere all'inizio e nel corso dell'anno scolastico, gli obiettivi educativi e didattici delle varie discipline; hanno diritto ad essere informati sugli esiti, le modalità, i criteri, i metodi di valutazione adottati dai docenti. Hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano le attività dell'Istituto.

f) DIRITTO ALLA CONTINUITÀ DELL'APPRENDIMENTO Lo studente ha diritto di fruire di una prestazione professionale qualificata ed aggiornata dal punto di vista didattico, metodologico, disciplinare e ad un servizio psicopedagogico. Ha diritto inoltre, per quanto possibile, alla continuità dell'insegnamento.

g) DIRITTO DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI SCOLASTICHE Gli studenti hanno diritto di usufruire delle dotazioni scolastiche rese loro disponibili, nel rispetto delle modalità di richiesta e di utilizzo stabilite dalla scuola stessa.

h) DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE Gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo alla vita della scuola, di svolgere proprie assemblee, di eleggere i propri rappresentanti e di disporre di aule e spazi adeguati al fine di esercitare i suddetti diritti.

Art. 6 Manifestazione del pensiero, propaganda elettorale e affissione di materiale pubblicitario

1. Gli studenti possono redigere e diffondere un periodico, anche con la collaborazione degli insegnanti. Possono, altresì, affiggere, negli appositi spazi e nel rispetto dei limiti posti dall'art. 5 comma 1 lettera c) e dal comma 4) del presente articolo, manifesti, annunci, avvisi, inviti, articoli di giornale, indicando l'autore dell'affissione o garantendo in ogni caso la possibilità di risalire al responsabile della stessa.

2. La propaganda elettorale deve essere corretta, leale e ispirata allo spirito di collaborazione. In nessun caso dovrà interferire con l'attività didattica.

3. I volantini possono essere affissi solo negli spazi dedicati e per un tempo massimo di quindici giorni.

4. I materiali utilizzati a fini propagandistici non potranno contenere affermazioni, informazioni, citazioni che possano danneggiare persone o gruppi di persone o che incoraggino la discriminazione per motivi di razza, opinione, nazionalità, sesso, condizioni personali e sociali o, comunque, violare le normative vigenti. A tal fine, qualunque materiale da affiggere a fini di propaganda elettorale dovrà essere visionato dal dirigente scolastico il quale potrà vietarne motivatamente l'affissione.

5. Sono consentite all'interno dei locali scolastici la diffusione, la distribuzione e l'affissione, alle condizioni previste dall'apposito regolamento comunale sulle pubblicità e affissioni, e nei limiti previsti dai commi precedenti, di materiale pubblicitario destinato a illustrare progetti e iniziative utili, comunque coerenti con le finalità della scuola e proveniente da enti pubblici e privati, con esclusione di materiale pubblicitario relativo a iniziative con fini di lucro, anche se non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. La durata dell'affissione non potrà, in ogni caso, essere superiore a trenta giorni. Si applica il 4° comma del presente articolo.

Art. 7 Uso delle attrezzature

1. Gli studenti, per lo sviluppo delle attività inerenti la vita della scuola, possono usare le attrezzature a disposizione dell'Istituto, previo accordo con il Dirigente scolastico, con gli insegnanti interessati e con il personale tecnico.

Art. 8 Assemblee

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee, da considerarsi parte integrante dell'attività scolastica.
2. Le assemblee di classe sono richieste per iscritto dai rappresentanti degli studenti al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima della loro effettuazione, utilizzando gli appositi moduli e precisando l'Ordine del Giorno e le ore da impegnare. La richiesta dovrà contenere il nulla-osta dei docenti delle ore coinvolte.
3. Le assemblee di Istituto sono richieste per iscritto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, o dal 10% degli studenti iscritti, almeno cinque giorni prima della loro effettuazione, precisando giorno, orario e O.d.G.. Di norma esse si svolgono distintamente per biennio e triennio.
Le assemblee di classe non dovranno svolgersi, di norma, nello stesso giorno e nella stessa ora di insegnamento; quelle di Istituto non potranno effettuarsi sempre nello stesso giorno della settimana.
4. Il numero delle assemblee ammissibili, la loro funzione e gli oggetti di discussione sono disciplinati dalle norme vigenti.
5. I rappresentanti degli studenti che richiedono l'assemblea di classe o di Istituto sono responsabili del suo ordinato svolgimento e ne curano la verbalizzazione che deve essere recapitata al Dirigente scolastico entro i tre giorni successivi. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
6. Il Dirigente scolastico potrà disporre lo scioglimento delle assemblee d'Istituto nel caso di violazioni del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.
7. A tutte le assemblee hanno diritto di partecipare il Dirigente scolastico, i docenti delegati dal Dirigente scolastico e i docenti che lo desiderano.
8. La partecipazione di esterni alle assemblee deve essere dichiarata nella richiesta e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico.

Art. 9 Comitato studentesco

1. E' costituito il Comitato studentesco di Istituto, composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale.
2. I rappresentanti degli studenti eletti mantengono i rapporti di carattere organizzativo con gli insegnanti e il Dirigente scolastico.
3. Le iniziative decise dagli organi rappresentativi degli studenti vengono autonomamente gestite dagli studenti stessi, previa autorizzazione del dirigente scolastico se è richiesto l'uso di spazi o strutture dell'Istituto; non sono ammessi interventi di censura a iniziative di natura culturale, sociale e politica scelte democraticamente dall'assemblea degli studenti, purché tali iniziative non configurino violazioni di legge e i contenuti prescelti e/o le modalità della loro proposizione siano ritenuti adatti all'età degli studenti.

Art. 10 Diritto di riunione. Diritto di associazione.

1. Fermo restando il diritto degli studenti di riunirsi in assemblee di classe e di Istituto nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa vigente, i rappresentanti degli studenti (di classe, di istituto ed eventualmente altri gruppi di studenti) possono riunirsi, con l'autorizzazione del Dirigente scolastico, nei locali scolastici fuori dell'orario delle lezioni.
2. Gli studenti possono organizzarsi in associazioni dando comunicazione degli scopi e degli eventuali statuti o regolamenti delle stesse al Consiglio di Istituto. La consegna dello statuto o del regolamento è sempre necessaria qualora un'associazione proponga attività per le quali chiede contributi a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 11. Alunni non avvalentisi dell'I.R.C.

1. Gli alunni esercitano, all'atto di iscrizione, la facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, secondo le norme vigenti. Gli alunni non avvalentisi dell'IRC che hanno optato per l'uscita dalla scuola

possono permanere nei locali dell'Istituto con l'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato che contempra idonee misure di vigilanza.

Art. 12 Esonero dalle lezioni pratiche di Scienze motorie e sportive

1. L'esonero parziale o totale dalle lezioni pratiche di Scienze motorie e sportive per un periodo superiore a cinque giorni va richiesto al Dirigente scolastico. La relativa domanda, firmata dal genitore o dall'alunno maggiorenne, deve essere corredata da certificato medico degli organi competenti. Gli alunni esonerati partecipano regolarmente alle lezioni teoriche e svolgono attività compatibili con le loro condizioni.

Art. 13 Doveri degli studenti

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato al rispetto dei doveri elencati all'art. 3 del "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249 come di seguito integrati.

2. Lo studente è tenuto a:

- A) partecipare alla propria formazione educativa e culturale con impegno, serietà e responsabilità;
- B) osservare l'orario scolastico e frequentare le lezioni con regolarità ed assiduità;
- C) svolgere i compiti ed i lavori assegnati con puntualità e rispettare gli impegni assunti;
- D) mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche, le attrezzature e i sussidi didattici, utilizzandoli nel miglior modo possibile e sempre con la massima correttezza;
- E) avere il massimo rispetto formale e sostanziale, nel comportamento e nel linguaggio, nei confronti di tutti i colleghi studenti e di tutto il personale docente e non docente della scuola; anche l'abbigliamento dovrà essere adeguato e decoroso, in ogni periodo scolastico, come forma di rispetto verso i docenti, verso i compagni di classe e verso l'istituzione scolastica;
- F) rispettare le regole dell'Istituto ed evitare comportamenti che ostacolano lo svolgimento del servizio o il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;
- G) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite e le norme vigenti in materia;
- H) non arrecare danni al patrimonio della scuola.

3. E' vietato tenere acceso il telefono cellulare durante l'orario scolastico, salvo nei casi legati a motivi didattici, con l'autorizzazione del docente. L'uso non autorizzato del cellulare durante l'orario scolastico sarà sanzionato con una ammonizione scritta. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considera orario scolastico quello destinato alle lezioni, l'intervallo, il tempo impegnato in assemblee o incontri negli spazi comuni dell'edificio scolastico ed in tutti gli spazi, anche esterni, in cui si svolgano attività connesse alla didattica (cinema, teatri, palestre ecc.).

4. E' vietata, in ogni caso, la diffusione con qualsiasi mezzo di foto, filmati, registrazioni vocali, riprese filmate senza l'autorizzazione dei soggetti coinvolti. Qualora la violazione di tale divieto configuri atti di bullismo, oltre alla eventuale denuncia all'autorità competente, sarà inflitta la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto prevista dal successivo art. 14 comma 4.3 e comma 4.4 da commisurare alla gravità del fatto.

5. I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Classe e nel Consiglio d'Istituto sono tenuti ad un comportamento corretto. Essi decadono di diritto dalla loro funzione se saranno soggetti a sanzioni disciplinari individuali definitive superiori all'ammonizione scritta o a qualunque altra sanzione, in caso di recidiva. Con decreto del Dirigente Scolastico si provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

TITOLO II – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 14 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al recupero dello studente, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni collettive (a un intero gruppo di studenti, a un'intera

classe) possono essere irrogate solo nel caso in cui sia accertato che l'intero gruppo di studenti è coinvolto nell'episodio da sanzionare.

3. Le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto.

4. Lo studente che non osservi il regolamento d'Istituto o tenga comportamenti contrari ai doveri di cui al precedente art. 13 sarà soggetto, in ossequio al principio di gradualità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998 n. 249)" e dai successivi articoli 15-16-17-18 alle seguenti sanzioni disciplinari:

4.1) ammonizione verbale e/o allontanamento temporaneo dalla lezione;

4.2) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori anche tramite registro on line;

4.3) allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni con eventuale obbligo di frequenza;

4.4) allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni;

4.5) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

4.6) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello scrutinio sfinale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5. La sanzione di cui al precedente comma "4.3) allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni" può essere commutata, con il consenso dell'alunno e, se minorenni, anche dei genitori o di chi ne fa le veci, con la presenza pomeridiana fino a 6 giorni nell'Istituto, anche in periodo di sospensione delle lezioni, per svolgere attività socialmente utili, quali collaborazione con la Segreteria, operazioni di pulizia dei locali della scuola o di piccola manutenzione, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella biblioteca, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro. Nel caso di irrogazione della predetta sanzione alternativa, il percorso, concordato con l'alunno e, in caso di studente minorenni, con la famiglia, sarà seguito preferibilmente da un tutor individuato dal Dirigente Scolastico. Al termine delle attività, il coordinatore della classe al quale l'alunno appartiene provvederà a redigere una relazione scritta sul comportamento tenuto dallo studente. La relazione sarà messa a disposizione dei docenti del Consiglio di classe.

6. La sanzione di cui al precedente comma "4.4) allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni" può essere commutata, con il consenso dell'alunno e, se minorenni, anche dei genitori o di chi ne fa le veci, con la presenza pomeridiana da 7 a 14 giorni nell'Istituto, anche in periodo di sospensione delle lezioni per svolgere le attività indicate al precedente comma 5 e con le modalità ivi previste.

7. Nei casi previsti nei precedenti commi 4.3) e 4.4) la durata dell'allontanamento dall'Istituto è commisurata alla gravità del fatto.

Art. 15 Ammonizione verbale, allontanamento temporaneo dalla lezione, ammonizione scritta

1. Le sanzioni di cui all'art. 14, comma "4.1) ammonizione verbale e/o allontanamento temporaneo dalla lezione" vengono irrogate nei casi accertati di:

- mancanza non occasionale del materiale scolastico;
- attività di disturbo durante le attività didattiche;
- studio o esecuzione di compiti di altre materie durante la lezione;
- mancata presenza dello studente in aula all'inizio della lezione senza giustificato motivo;
- violazione non grave di disposizioni regolamentari relative all'utilizzo di attrezzature;
- mancata cura dell'aula e dei locali scolastici in generale;
- trascuratezza nell'adempimento dei doveri scolastici;
- utilizzo delle attrezzature senza la prevista autorizzazione;
- distribuzione all'interno della scuola di materiali non consentiti dal Regolamento;
- utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza.

2. La sanzione di cui all'art. 14 comma "4.2) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori anche attraverso il registro on line" viene irrogata nei casi accertati di:

- utilizzo di cellulari durante l'orario scolastico senza autorizzazione;
- utilizzo di sussidi non consentiti durante le verifiche;
- danneggiamento fortuito da incuria o "leggerezza" con conseguenze patrimoniali lievi.

Art. 16 Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni con eventuale obbligo di frequenza

1. La sanzione di cui all'art. 14, comma "4.3) allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni con eventuale obbligo di frequenza" viene irrogata nei casi accertati di:

- grave e ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe;
- grave violazione delle disposizioni regolamentari relative all'utilizzo delle apparecchiature;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di terzi all'interno della scuola;
- comportamento offensivo nei confronti di altri studenti, con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia, di religione e all'aspetto fisico;
- reiterate infrazioni già sanzionate con almeno 3 ammonizioni scritte di cui all'art. 14 comma 4.2);
- riprese filmate, foto e/o registrazioni vocali di momenti della vita scolastica non autorizzati o riguardanti eventuali situazioni riconducibili ad atti di bullismo e la loro messa in rete;
- atteggiamenti aggressivi attuati anche attraverso forme di interazione digitale e/o uso improprio del cellulare (riprese video, audio...);
- comportamenti all'interno dell'edificio scolastico che possano compromettere l'immagine pubblica della scuola; sono assimilati all'edificio scolastico tutti gli spazi pubblici nei quali gli studenti siano presenti per svolgere attività scolastiche, ivi compresi gli impianti sportivi;
- atti di microcriminalità, vandalismo e furto;
- danneggiamento dell'edificio e delle attrezzature scolastiche; in detti casi, ispirandosi al principio della refusione del danno, la sanzione sarà accompagnata dal versamento di un importo commisurato all'entità del danno, attraverso l'intervento, in caso di studente minorenni, della famiglia;
- manomissione dei dispositivi di controllo delle uscite di sicurezza;
- assenze giustificate con falsificazione accertata di firma;
- assenze non giustificate dopo ripetuti richiami a produrre la giustificazione;
- uscite arbitrarie dalla scuola;
- danneggiamento di beni di altri studenti;
- vilipendio delle religioni.

Art. 17 Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni

1. La sanzione di cui all'art. 14, comma "4.4) allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni" viene irrogata nei casi accertati di:

- atti di violenza privata, minaccia, percosse, calunnia, reati di natura sessuale nei confronti di altri studenti e comportamenti che integrino gli estremi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- comportamenti dolosi o colposi che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone

quando il fatto commesso sia di gravità tale da giustificare una deroga a quanto previsto dall'art. 4, 7° comma, del DPR 249/1998 e s.m.i..

2. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9 bis, dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249, il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico di cui all'art. 14 comma 4.5) se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

4. Il Consiglio di Istituto deve evitare che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

5. Nei casi più gravi rispetto a quelli indicati al precedente comma 3) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre la sanzione della esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi di cui all'art. 14 comma 4.6).

Art. 18 Organi competenti e procedimento di irrogazione

1. Le sanzioni di cui all'art. 14 comma "4.1) ammonizione verbale e/o allontanamento temporaneo dalla lezione" sono irrogate dal singolo docente, dal coordinatore del Consiglio di Classe o dal Dirigente scolastico. Dell'avvenuta irrogazione sarà data notizia con nota scritta nel registro on-line che descrive il comportamento sanzionato.

2. Nel caso in cui la mancanza sia stata segnalata dal personale ATA a un docente o al dirigente scolastico, la sanzione verrà irrogata, rispettivamente, dal docente che ha ricevuto la segnalazione o dal Dirigente scolastico.

3. La sanzione di cui all'art. 14 comma "4.2) ammonizione scritta" è irrogata dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o a seguito di segnalazione del comportamento tenuto dallo studente da parte del coordinatore di classe o da parte di un docente, anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente, con nota inserita nel registro di classe. Il Dirigente scolastico provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico, ma dettagliato e preciso, i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alle norme del regolamento di disciplina applicate per irrogare la sanzione.

4. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni di cui al comma 4.3) dell'art. 14 è irrogata dal Consiglio di Classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

5. Le sanzioni dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni di cui al comma 4.4) dell'art. 14, quelle dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico di cui al comma 4.5) dell'art. 14 e dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono irrogate dal Consiglio di Istituto.

6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dal Presidente o dalla Commissione d'esame.

7. In caso di gravissime inadempienze e di estrema necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, rinviando l'irrogazione della sanzione all'espletamento di tutte le formalità previste dalla procedura ed investendo, in tal caso, gli organi competenti che saranno, a tal fine, convocati immediatamente in via straordinaria.

8. Prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare lo studente potrà esporre le proprie ragioni verbalmente per le sanzioni di cui ai commi 4.1) e 4.2) dell'art. 14 e mediante la presentazione di una memoria scritta per le sanzioni di cui ai commi 4.3), 4.4), 4.5) e 4.6) dell'art. 14. In alternativa alla memoria scritta, su richiesta dello

studente o, se minorenne, dei genitori o di chi ne fa le veci, è consentita l'audizione nel corso della riunione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto appositamente convocata.

9. Le mancanze per le quali è previsto l'allontanamento dalla scuola sono contestate dal Dirigente Scolastico con comunicazione scritta allo studente entro il decimo giorno dal loro verificarsi. Nella comunicazione sarà indicato il termine ultimo, non superiore a trenta giorni dall'avvio, per la conclusione del procedimento. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà alla convocazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione. La riunione dovrà tenersi entro i 10 dieci giorni successivi all'avvio del procedimento.

10. Nel caso di procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o ogni altra forma di comunicazione che comprovi l'avvenuto ricevimento o la ricevibilità. In esse si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

11. Entro tre giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'organo collegiale lo studente e/o i genitori potranno far pervenire al Dirigente Scolastico una memoria scritta o la richiesta di essere ascoltati nel corso della riunione. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione e non faranno pervenire la memoria, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

12. Sarà cura del Dirigente Scolastico dare comunicazione scritta ai genitori dell'eventuale sanzione dell'allontanamento dello studente dall'Istituto, nella quale dovranno essere specificate:

- a) la motivazione;
- b) l'organo al quale è possibile ricorrere;
- c) il termine per la presentazione del ricorso di cui all'art. 19 comma 7.

Art. 19 Organo di garanzia

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di garanzia.

2. L'Organo di garanzia è composto:

-dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;

-da due docenti eletti dal Collegio dei docenti che non siano membri del Consiglio di Istituto;

-da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori eletti in occasione del rinnovo della componente annuale degli organi collegiali;

3. La carica di componente dell'Organo di garanzia, limitatamente ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Istituto e del Consiglio di classe.

4. Nel caso in cui l'Organo di garanzia sia chiamato a decidere un ricorso proposto avverso l'irrogazione di sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico, accertato che il docente membro dell'Organo di garanzia appartiene al Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, lo sostituisce con altro docente.

5. Nel caso in cui si accerti l'esistenza, a carico del rappresentante degli studenti membro dell'Organo di garanzia, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione scritta, si procederà alla sua surroga, in seno al predetto Organo, con il primo degli studenti non eletti in Consiglio di Istituto.

6. L'organo di garanzia decide sui ricorsi proposti avverso l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti commi 4.3), 4.4), 4.5) e 4.6) dell'art. 14.

7. I ricorsi sono proposti dagli studenti o dai genitori o chi ne fa le veci entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare e sono decisi entro il termine dei dieci giorni dalla proposizione. Nei successivi cinque giorni la decisione dell'Organo di garanzia deve essere comunicata tramite lettera raccomandata a mano o ogni altra forma di comunicazione che comprovi l'avvenuto ricevimento o la ricevibilità.

8. Il termine ultimo per la conclusione del procedimento di competenza dell'organo di garanzia è di 30 giorni.

9. L'organo di garanzia decide anche sugli eventuali conflitti che dovessero sorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i..

Art. 20 Comportamenti relativi ai viaggi d'istruzione e agli stage linguistici

1. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino ad un massimo di quindici giorni con eventuale obbligo di frequenza, di cui al comma 4.3) dell'art. 14, è irrogata dal Consiglio di Classe nel caso in cui, durante viaggi d'istruzione in Italia o all'estero e stage linguistici all'estero, gli studenti si rendono responsabili di:

- A) comportamenti che possano compromettere l'immagine pubblica della scuola;
- B) mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- C) messa in atto comportamenti che ostacolano lo svolgimento del servizio o il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;
- D) detenzione o utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti.

2. Se a causa del comportamento dello studente si rende impossibile il rientro in sede di tutti o di una parte dei partecipanti entro i tempi stabiliti, il Consiglio d'Istituto potrà irrogare la sanzione dell'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 21 Danneggiamenti e responsabilità della scuola per omessa custodia

1. Di eventuali danni all'arredamento scolastico sono chiamati a rispondere coloro che li hanno prodotti. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi nei propri locali.

Art. 22 Voto di condotta

1. Il Consiglio di classe valuta, mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, il comportamento degli studenti, anche con riferimento alle iniziative e alle attività di rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola.

2. La valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.

3. La valutazione del comportamento corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del secondo ciclo.

4. Nell'attribuzione del voto di condotta il Consiglio di Classe si conforma alle indicazioni delle norme di cui al DPR 122/2009 e del D. lgs. 62/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Considerata la necessità di adottare durante le operazioni di scrutinio criteri omogenei di attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe utilizza, nell'attribuzione del voto, indicatori, descrittori e corrispondenze indicati nel presente regolamento, approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto come di seguito esplicitati:

VOTO DI CONDOTTA 10

Indica il merito di studenti particolarmente attivi, impegnati, solidali con il prossimo.

Lo studente, sempre responsabile e maturo, si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di tutti i seguenti elementi:

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e a tutte le attività proposte, assiduo e puntuale rispetto delle consegne;

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, ambiente digitale, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici, della strumentazione fornita dalla scuola e dei beni altrui;

- disponibilità a collaborare costruttivamente con docenti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi

VOTO DI CONDOTTA 9

Indica il merito di studenti attivi nella vita della scuola, particolarmente interessati alle attività di studio, responsabili e ben disposti verso il complesso della comunità scolastica

Lo studente si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di tutti i seguenti elementi:

- frequenza costante, puntualità in classe, partecipazione collaborativa alle lezioni e a tutte le attività proposte, puntuale rispetto delle consegne;
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, ambiente digitale, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici, della strumentazione fornita dalla scuola e dei beni altrui;
- disponibilità a collaborare con docenti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi

VOTO DI CONDOTTA 8

Indica la condotta di studenti partecipi alla vita della scuola, interessati alle attività di studio, responsabili e ben disposti verso il complesso della comunità scolastica

Lo studente si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di tutti i seguenti elementi:

- frequenza regolare, puntualità in classe, partecipazione costante alle lezioni e a tutte le attività proposte, puntuale rispetto delle consegne;
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, ambiente digitale, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici, della strumentazione fornita dalla scuola e dei beni altrui;
- partecipazione al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi con docenti e compagni

VOTO DI CONDOTTA 7

Indica la condotta di studenti poco coinvolti nella vita della scuola, poco interessati alle attività di studio ed alla interazione con la comunità scolastica

Lo studente si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- almeno un richiamo scritto sul giornale di classe derivante anche da uno solo dei seguenti elementi: episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, ambiente digitale, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) degli arredi scolastici, della strumentazione fornita e dei beni altrui,

- frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche” in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola, frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del Regolamento di Istituto;

- resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.

VOTO DI CONDOTTA 6

Indica la condotta dello studente che deve ancora maturare le basilari competenze relazionali ed il rispetto consapevole di tutte le regole della scuola.

Lo studente si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- la presenza di più richiami scritti sul giornale di classe per reiterate infrazioni disciplinari, o di richiami scritti che abbiano comportato sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni;
- continua inosservanza delle consegne e/o reiterata violazione del Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza;
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici, strumentazione fornita dalla scuola e cellulari);
- grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui;

VOTO DI CONDOTTA 5

Indica la condotta dello studente che deve ancora maturare le competenze relazionali ed il rispetto di tutte le regole della scuola.

Lo studente si segnala, anche durante le attività della DDI, per la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento di Istituto;

- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.
- abbia riportato numerose sanzioni disciplinari e dimostri scarsa attenzione al dialogo educativo, esigua partecipazione alle iniziative formative, comportamento in classe non rispettoso delle regole del vivere civile e scarso rispetto di tutti coloro che operano nella scuola nonché degli spazi (aule, ambiente digitale, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici, della strumentazione fornita dalla scuola e dei beni altrui;

Al fine di supportare le decisioni in merito, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti indicatori e relative polarità positive e polarità negative.

Indicatore RISPETTO DELLE REGOLE

L'alunno rispetta le regole, controlla le proprie emozioni e/o le manifesta nei modi e nei tempi opportuni.

(Descrittore a polarità positiva)

L'alunno mostra continua inosservanza delle regole, dispregio del Regolamento d'Istituto e incapacità a controllare il proprio comportamento. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore RISPETTO DEGLI ADULTI

L'alunno instaura rapporti corretti ed educati. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno fatica a mantenere rapporti corretti ed educati, manca di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore RISPETTO DEI COMPAGNI

L'alunno accetta i compagni rispettando le caratteristiche e le peculiarità di ognuno. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno non rispetta le diversità, offende, deride ed isola i compagni, li provoca con azioni e parole. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore IMPEGNO

L'alunno partecipa con tenacia e assiduità, si concentra, mantiene l'attenzione, esegue i compiti assegnati a scuola e a casa. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno è incostante, non interviene, di fronte alla fatica è portato ad abbandonare il compito e/o a trovare giustificazioni per non svolgerlo. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEGLI SPAZI, DEI SUSSIDI E DEI MATERIALI

L'alunno porta a scuola il materiale necessario per le attività della giornata, tiene in ordine le proprie cose, rispetta gli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), gli arredi scolastici e i beni altrui. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno dimentica il materiale scolastico e non ha alcun rispetto delle cose proprie; danneggia e/o sottrae materiali, arredi, dotazioni scolastiche e beni altrui. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore INTERAZIONE

L'alunno collabora con i compagni ed è disponibile ad aiutare, vive lo scambio interpersonale, manifesta le sue idee, i suoi sentimenti e rispetta quelli degli altri. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno tende ad isolarsi, ad estraniarsi dal gruppo; ricerca l'attenzione degli altri in modi inadeguati e impropri, deride le opinioni altrui. (Descrittore a polarità negativa)

Indicatore FREQUENZA

L'alunno è presente a scuola con regolarità e in orario. (Descrittore a polarità positiva)

L'alunno effettua numerose assenze anche ingiustificate; giunge spesso in ritardo. (Descrittore a polarità negativa)

RECUPERO DEL VOTO DI CONDOTTA

Lo studente deve avere la possibilità di recuperare il voto di condotta. Durante l'anno scolastico il Consiglio di classe attiva, a tal fine, le seguenti strategie e ne valuta l'efficacia in termini educativi e comportamentali.

Le strategie per il recupero del voto di condotta 6 sono :

- Partecipazione ad un corso sul Regolamento d'Istituto.
- Sportello d'ascolto ed incontri programmati con lo psicologo ed i genitori.

Le strategie per il recupero del voto di condotta 5 sono

- Partecipazione ad un corso sul Regolamento d'Istituto.
- Attività sociali all'interno della scuola.
- Sportello d'ascolto ed incontri programmati con lo psicologo ed i genitori.

TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 23 Criteri per la formazione delle classi

1. La composizione delle classi è demandata ad una Commissione appositamente istituita composta da almeno tre membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, da un suo delegato.
2. I criteri per la formazione delle classi prime sono, secondo un criterio di priorità, i seguenti:
 - a) articolazione scelta o eventuale adesione a specifici progetti dell'Istituto (ad esempio Progetto Sport);
 - b) suddivisione degli alunni iscritti in base alle lingue straniere e tenendo conto della articolazione indicata;
 - c) distribuzione equilibrata degli alunni tra le classi sulla base del giudizio espresso dalla scuola secondaria di primo grado;
 - d) frazionamento dei gruppi di studenti della stessa provenienza geografica al fine di formare nuclei di circa tre/quattro studenti tenendo in considerazione, ove possibile, le richieste da parte degli stessi;
 - e) equilibrio numerico tra alunne ed alunni;
 - f) accettazione di eventuali richieste validamente motivate.

3. I criteri per la formazione delle classi terze sono, nell'ordine, i seguenti:

- a) articolazione scelta;
- b) lingua straniera;
- c) frazionamento di gruppi numerosi di studenti provenienti dalla stessa classe tenendo conto, ove possibile, delle richieste da parte degli stessi;
- d) equilibrio numerico tra alunne ed alunni;
- e) distribuzione equilibrata degli alunni tra le classi sulla base del giudizio espresso al termine del biennio;
- f) eventuali indicazioni fornite dai consigli di classe di provenienza in occasione dello scrutinio finale.

Art. 24 Orario delle lezioni

Gli studenti sono tenuti ad essere presenti nell'Istituto secondo gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico, secondo il calendario e gli orari di lezione. Gli studenti dovranno raggiungere la propria classe subito dopo il suono della prima campanella, sotto la sorveglianza del personale ausiliario.

Art. 25 Uscite dall'aula

Gli alunni non possono uscire dall'aula durante le ore di lezione, tranne il caso di esplicita autorizzazione da parte del docente, che comunque non può autorizzare l'uscita di più di una persona alla volta. Durante i cambi dell'ora,

gli studenti non possono uscire dall'aula e la porta della classe deve rimanere aperta. Il docente costretto, anche temporaneamente, ad abbandonare l'aula deve affidare la classe al personale ausiliario.

1. I permessi di uscita dall'aula al cambio dell'ora devono essere richiesti all'insegnante che subentra in classe e non all'insegnante uscente.

Art. 26 Ingressi in ritardo e uscite anticipate

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 24, lo studente che, in caso di ritardo breve e occasionale, arrivi a scuola oltre il suono della seconda campanella, può essere ammesso in classe dal docente della 1^a ora, previa valutazione della motivazione addotta. A tal fine si intende per ritardo breve quello che non eccede i dieci minuti dal suono della seconda campanella.

2. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione all'ingresso è di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, il quale, valutata la motivazione, anche mediante telefonata al genitore, ammetterà l'alunno. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, valuterà l'eventuale ammissione in classe o l'ingresso all'inizio dell'ora successiva al fine di non interrompere l'attività didattica.

3. I genitori degli studenti minorenni devono richiedere l'uscita anticipata tramite procedura on line. In nessun caso può essere consentita l'uscita anticipata di uno studente minorenne se non accompagnato da un genitore o da persona delegata.

4. Gli studenti maggiorenni possono richiedere, presentando adeguata motivazione, l'uscita anticipata, ferma restando la facoltà del Dirigente Scolastico o suo delegato di contattare la famiglia per eventuali chiarimenti.

5. Nel caso di impossibilità dello studente di lasciare in autonomia l'Istituto per infortunio, malore o simili, si provvederà ad avvertire la famiglia, che sarà invitata ad accompagnarlo all'uscita.

6. Per le uscite in anticipo sistematiche, anche limitate a brevi periodi e dovute a motivi particolari, occorrerà produrre apposita richiesta al Dirigente Scolastico il quale, valutata la motivazione, rilascerà un'autorizzazione valida per l'intero periodo.

7. Gli studenti che intendano usufruire di permessi sportivi devono presentare all'inizio dell'anno una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, corredata della documentazione necessaria.

Art. 27 Giustificazione delle assenze

1. Le assenze sono giustificate attraverso l'apposita procedura prevista nel registro on-line.

2. I coordinatori segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato eventuali irregolarità e curano la comunicazione alle famiglie nei casi di assenze ripetute, frequenti o non giustificate.

3. E' compito degli insegnanti della prima ora verificare la presenza degli alunni tramite l'appello in classe.

4. Eventuali assenze non giustificate incideranno sul voto di comportamento.

Art. 28 Limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è richiesta, al fine della validità dell'anno scolastico e della possibilità di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

2. E' compito del Collegio dei docenti stabilire fattispecie di assenze che consentono, in casi eccezionali, di derogare al predetto limite.

Art. 29 Divieto di fumare

1. E' fatto divieto a tutti di fumare (anche sigarette elettroniche) nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei locali di servizio, in tutti i locali dell'Istituto, nonché nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

2. Ai fini dell'applicazione del divieto il Dirigente Scolastico individua uno o più preposti incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nel caso in cui il personale scolastico accerti la violazione del divieto riferirà immediatamente a uno dei preposti il quale contesterà la violazione al trasgressore accertandone le generalità e redigendo un apposito verbale.
4. Nel verbale sarà annotato l'eventuale rifiuto dell'interessato (contravventore) a fornire le proprie generalità o a sottoscrivere e/o ricevere copia del verbale.
5. Il contravventore ha facoltà di chiedere che sia messa a verbale una sua dichiarazione, che sarà riportata fedelmente.
6. Il trasgressore, se maggiorenne, sottoscrive il verbale. In caso di rifiuto a farlo, la circostanza sarà annotata nel medesimo.
7. Nel caso di alunno minorenni la contestazione sarà notificata ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci.
8. La violazione sarà contestata immediatamente con contestuale consegna di una copia del verbale. Ove ciò non sia possibile per il rifiuto dell'interessato o perché il trasgressore è minorenni, la contestazione sarà notificata entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della segreteria. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato potrà far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 30 Intervallo

Durante l'intervallo, della durata di 10 minuti, gli alunni sono tenuti a rimanere fuori dalle aule.

Art. 31. Criteri per l'assegnazione delle classi ai docenti

L'assegnazione delle cattedre, prevista dall'art. 396 comma 2 del Testo Unico D.Lgs.297/94, è un tipico atto di gestione riconducibile all'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, nell'ambito del potere di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, atto che va coniugato con i criteri, sotto esplicitati.

Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi:

- unicità dell'organico rispetto agli indirizzi presenti nell'Istituto;
- rispetto della continuità didattica;
- la gradualità degli spostamenti;
- rispetto delle graduatorie d'Istituto, valide come criterio generale di precedenza;
- equa ripartizione nei vari corsi di docenti di ruolo, o che possano comunque garantire una certa continuità nell'istituto, e docenti precari;
- stabilità della composizione del consiglio per quanto riguarda i trienni; eventuali completamenti di orario da effettuare, ove possibile, in classi del biennio.

1) **Nel caso di mobilità volontaria tra indirizzi diversi**, oppure tra cattedre omogenee, o tra cattedre diverse appartenenti alla stessa classe di concorso, la domanda di passaggio, che deve essere presentata entro il 30 luglio, verrà accolta a condizione che:

- a) ci sia disponibilità di cattedre per pensionamento, per trasferimento o per nuova formazione;
- b) che non vi siano docenti in mobilità interna obbligata che abbiano punteggi superiori a quello del richiedente (ferma restando la gradualità dello spostamento);
- c) in presenza di più domande di mobilità, verrà applicato l'ordine della graduatoria interna.

2) **Nel caso di mobilità obbligata**, al docente verrà assegnata gradualmente una cattedra individuata nel rispetto delle condizioni e secondo l'ordine di applicazione delle stesse, di seguito indicate:

- I) una cattedra ordinaria nello stesso indirizzo di studi, di titolarità del docente con il punteggio minore;
- II) una cattedra ordinaria di diverso indirizzo di studi, di titolarità del docente con il punteggio minore.

È fatta salva la possibilità di scambio graduale di cattedre tra docenti consenzienti e sentito il parere preventivo del DS a condizione che ciascuno sia restato almeno tre anni nella stessa cattedra.

In specifici casi particolari il Dirigente **potrà** fare riferimento, a puro titolo indicativo, alle seguenti indicazioni:

3) Il docente perdente classe può passare ad altro indirizzo di studi, pur in presenza di una cattedra disponibile nell'indirizzo di studi di provenienza, soltanto se:

a) ha presentato domanda;

b) la cattedra dell'indirizzo di destinazione sia di titolarità di un docente con un punteggio inferiore a quello dell'ultimo titolare di cattedra ordinaria dell'indirizzo di studi di provenienza.

4) Nel caso in cui più docenti della stessa materia perdano classi, le cattedre da assegnare vanno individuate contestualmente.

5) Nel caso di perdita di più classi, l'inserimento nelle classi che costituiscono la nuova cattedra avviene secondo il numero delle classi perse, ovvero, qualora se ne presentassero le condizioni, nella sola classe iniziale con completamento annuale nella sezione eventualmente disponibile.

6) Al docente perdente classe, in possesso di abilitazione per una classe di concorso comprendente più discipline o più tipi di cattedre, verrà assegnata gradualmente una cattedra con le caratteristiche e secondo l'ordine seguenti:

I) una cattedra ordinaria della stessa disciplina, tipo e indirizzo di studi, di titolarità del docente con il punteggio minore;

II) una cattedra ordinaria della stessa disciplina o tipo, ma di indirizzo di studi diverso, di titolarità del docente con il punteggio minore;

III) una cattedra ordinaria di altra disciplina o tipo, di titolarità del docente con il punteggio minore;

IV) una cattedra-orario della stessa disciplina, tipo e indirizzo di studi;

V) una cattedra orario.

7) Il docente perdente classe può passare ad altra disciplina o ad un altro tipo di cattedra appartenente alla stessa classe di concorso, pur essendo disponibile una cattedra della stessa disciplina o tipo, a condizione che:

a) abbia presentato domanda;

b) la cattedra richiesta sia di titolarità di un docente con punteggio inferiore a quello dell'ultimo titolare della cattedra di provenienza.

8) Le cattedre da assegnare ai docenti perdenti classe della stessa disciplina devono essere individuate contestualmente.

9) L'assegnazione delle cattedre per i docenti che abbiano perso più classi, avviene:

a) secondo il numero delle classi perse;

b) gradualmente, una classe alla volta, con completamento temporaneo in spezzoni.

10) L'assegnazione d'ufficio delle ore di cattedra utilizzabili per completamento, o che risultino eccedenti, segue i seguenti criteri:

a) dalla fine della graduatoria per le ore a completamento;

b) dall'inizio della graduatoria per le ore eccedenti;

c) con priorità tra coloro che insegnano in classi parallele dello stesso indirizzo di studi.

Art. 32. Orari di servizio

Gli insegnanti e tutto il personale ausiliario, amministrativo e tecnico sono tenuti ad essere presenti nell'istituto secondo gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico, secondo il calendario e gli orari di lezione, sia del mattino che pomeridiani. Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al suono della campanella il personale ausiliario dovrà controllare le eventuali assenze di insegnanti e avvertire la Segreteria per le necessarie sostituzioni.

Art. 33. Vigilanza

La vigilanza degli alunni nel corso dell'intervallo è affidata agli insegnanti secondo turni prestabiliti. Per l'uscita, gli alunni sono affidati alla responsabilità degli insegnanti dell'ultima ora di lezione.

Art. 34. Rinvio normativo

Per i diritti e doveri del capo di istituto e del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

PARTE III - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

Art. 35. Criteri generali

L'Istituto inserisce nella sua programmazione educativa attività formative integrative finalizzate a valorizzare lo sviluppo integrale ed armonico degli studenti.

Esse sono progettate sia a livello di Istituto sia a livello di singole classi; nel primo caso sono deliberate dal Collegio Docenti, organizzate dal Dirigente Scolastico ed offerte a tutti gli studenti; nel secondo caso sono deliberate dal Consiglio di classe che attraverso uno o più docenti ne cura l'organizzazione sottoponendone preventivamente il progetto al Dirigente Scolastico per le autorizzazioni e gli adempimenti di carattere amministrativo.

Le attività integrative possono essere anche promosse e organizzate autonomamente dagli studenti nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. n. 567/96.

Art. 36. Visite didattiche e viaggi d'istruzione

Si fa riferimento al Regolamento dei viaggi di istruzione ed uscite didattiche approvato dal Consiglio d'Istituto in data 8 settembre 2011 con validità per l'anno scolastico in corso. Il testo del Regolamento dei viaggi di istruzione viene allegato al presente Regolamento d'Istituto.

Art. 37. Scambi culturali e progetti europei

L'organizzazione degli scambi culturali e dei progetti europei è disciplinata dalla relativa normativa e dal Regolamento dei viaggi di istruzione ed uscite didattiche.

Art. 38. Centro di Informazione e Consulenza (CIC) con punto di ascolto psicologico

Il CIC (Centro di Informazione e Consulenza) si pone come luogo di aggregazione di diversi soggetti che realizzano attività di promozione della qualità della vita scolastica.

Le principali finalità sono:

- Offrire informazioni per soddisfare i bisogni relativi alla sfera relazionale in ambito scolastico.
- Sostenere le attività di educazione alla salute nella sua accezione più ampia di benessere psicofisico e relazionale.
- Fornire un punto di ascolto, informazione e consulenza aperto a tutti: studenti, genitori, insegnanti.

Gli obiettivi sono:

- Legittimare e promuovere l'attenzione della scuola ai problemi personali ed educativo/didattici dei singoli studenti, problemi affrontati in colloqui individuali con modalità che garantiscano la riservatezza.
- Facilitare la progettazione collettiva tra le varie componenti scolastiche: studenti, genitori ed insegnanti.
- Fungere da raccordo con i servizi presenti sul territorio attivati dall'ASL e da altri enti.

Il Punto di Ascolto Psicologico intende offrire:

- Un'opportunità di farsi ascoltare per problemi ed ansie personali.
- Un'opportunità di parlare con un esperto su tematiche adolescenziali, personali, familiari, relazionali e di trovare sostegno in situazioni di disagio e di passaggio evolutivo.

L'accesso ai servizi del CIC, la loro organizzazione e le modalità di erogazione nonché la scelta e la designazione degli esperti vengono definiti all'inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, di comune accordo con i componenti del Centro. Agli utenti verranno fornite, con opportuni mezzi di comunicazione, le informazioni riguardanti gli orari di sportello, gli esperti esterni disponibili per l'attività di consulenza personale e ogni altra iniziativa rivolta ai singoli o alle classi.

Art. 39. Orario di apertura dell'Istituto

L'orario di apertura dell'Istituto è così stabilito:

- tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
- tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 16.30 alle 22.30;
- per tre o più giorni alla settimana, decisi annualmente dal Consiglio di Istituto sulla base dell'organico del personale ausiliario, dalle 13.30 alle 16.30.

Art. 40. Libri di testo in comodato

L'Istituto organizza il prestito agli studenti di libri di testo in comodato. Le modalità saranno comuni cate annualmente agli studenti e alle loro famiglie che potranno avvalersene nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

PARTE IV - ACCESSO E UTILIZZO DEI LABORATORI, DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

Art. 41. Accesso e utilizzo dei servizi bibliotecari

L'accesso alla biblioteca, all'emeroteca e all'orientoteca è consentito solo durante l'orario di apertura ed in presenza del personale addetto. Sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste). La presenza individuale in biblioteca, in emeroteca ed in orientoteca è vincolata esclusivamente dall'orario di apertura. La presenza di classi deve essere concordata con gli addetti al servizio. L'autorizzazione per le riproduzioni fotostatiche deve essere richiesta al personale della biblioteca che ne valuterà l'opportunità e la possibilità nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Possono accedere al prestito gli studenti e il personale in servizio nell'Istituto. Di norma sono escluse dal prestito le opere di maggior valore economico, le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti. Di norma la durata del prestito è di due settimane. In caso di ulteriore necessità il prestito può essere prorogato per una sola volta di altri quindici giorni. Ordinariamente non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente. Eventuali deroghe a quanto sopra definito per necessità particolari saranno motivate e autorizzate dal Capo d'Istituto.

La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito; eventuali danni causati da deterioramento o smarrimento dei volumi presi in prestito dovranno essere risarciti dagli interessati.

Il funzionamento della biblioteca, dell'emeroteca e dell'orientoteca è assicurato da docenti appositamente incaricati.

Gli acquisti e gli abbonamenti vengono effettuati su richiesta dei docenti e deliberazione del Consiglio di Istituto.

Art. 42. Accesso e utilizzo dei laboratori e delle aule speciali

L'accesso ai laboratori e alle aule speciali è consentito per le attività scolastiche programmate e con l'accompagnamento del docente o del tecnico; nei laboratori e nelle aule speciali è vietato introdurre e consumare cibi o bevande.

L'insegnante deve firmare il registro-presenze ogni volta che accede a un laboratorio, indicando la classe o il gruppo di alunni, l'ora di permanenza e segnalando tempestivamente ogni eventuale guasto nelle attrezzature.

L'insegnante si occupa della distribuzione del materiale didattico nonché della successiva raccolta e ha cura di assicurarsi che l'aula sia lasciata in ordine.

Ogni alunno, all'inizio dell'ora, è tenuto a controllare lo stato di funzionamento dell'attrezzatura a lui affidata e ad avvisare l'insegnante o il tecnico presente di ogni eventuale danno, anche il più piccolo. In caso contrario, alla fine della lezione, l'alunno dovrà rispondere - sia a livello disciplinare che economico - del danno accertato dall'insegnante o dal tecnico.

L'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali può essere consentito dal dirigente scolastico anche ad esterni,

per motivi coerenti con le finalità dell'Istituto e comunque sempre in orario extrascolastico, previo accertamento della compatibilità con le attività dell'Istituto e sulla base dei criteri ed eventualmente dei rimborsi deliberati dal Consiglio di Istituto.

Le macchine fotocopiatrici possono essere utilizzate esclusivamente dal personale ad detto, salvo quelle a disposizione del pubblico.

Le attrezzature informatiche e telematiche, quelle fotografiche, di ripresa, di riproduzione, le dotazioni audiovisive e comunque tutte le attrezzature che costituiscono il patrimonio dell'Istituto sono utilizzate sempre direttamente o con la responsabile presenza del personale docente o tecnico ad detto.

Art. 43. Cura e aggiornamento delle attrezzature

I consegnatari del materiale scientifico, tecnico e bibliografico, designati annualmente dal Collegio dei docenti, curano l'aggiornamento dei gabinetti scientifici e delle aule speciali, con la collaborazione degli aiutanti e dell'assistente tecnico. Avanzano, in merito, di intesa con i colleghi e con gli alunni, proposte di acquisti e di abbonamenti a riviste, per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

Art. 44. Utilizzo dei locali e delle attrezzature

I locali e le attrezzature della scuola sono adibiti, con precedenza verso qualunque altro uso, alle attività scolastiche istituzionali. Compatibilmente con tali attività e fuori dall'orario di lezione - dietro autorizzazione scritta del dirigente scolastico - essi potranno essere adibiti per altri incontri, in relazione alle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche. Appositi locali saranno messi a disposizione delle componenti della scuola per tutte le attività previste dalle leggi vigenti, compatibilmente con le esigenze di servizio del personale e previa autorizzazione scritta del dirigente scolastico.

Visto l'alto pendolarismo dell'utenza e la articolazione oraria anche pomeridiana di impegni di interesse generale, è permesso agli studenti accedere, al di fuori del normale orario di lezione, a locali dell'istituto (o, tramite convenzioni, a locali esterni alla scuola) individuati appositamente.

Palestre e attrezzature sportive dell'Istituto possono essere utilizzate da associazioni sportive, società ed Enti in orario extra-scolastico compatibilmente con le esigenze della scuola.

L'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature non deve arrecare danno né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche.

Art. 45. Accesso ed utilizzo del punto di ristoro situato all'interno dell'Istituto

Dal corrente anno scolastico (2009/2010) è attivo all'interno dell'Istituto un punto di ristoro situato al primo piano sotto l'ingresso. Il bar interno, a disposizione degli studenti, dei docenti e del personale, deve essere inteso come servizio, utile soprattutto quando vi sono le attività pomeridiane e per la distribuzione delle merende durante l'intervallo.

La somministrazione dei cibi e delle bevande viene effettuata dalla ditta che lo gestisce e viene regolamentata come segue:

A) per quanto riguarda la distribuzione delle merende durante la ricreazione:

- i rappresentanti di classe provvederanno alla compilazione della lista dei prodotti e alla raccolta dei corrispettivi utilizzando l'apposita busta fornita dal gestore;
- il personale ATA raccoglierà le liste compilate dalle classi e le buste contenenti il denaro entro e non oltre le ore 8,50;
- la distribuzione dei prodotti richiesti sarà effettuata dal personale ATA o da addetti al Bar alle ore 10,25 nei rispettivi piani.

Non è permesso agli studenti di recarsi al punto di ristoro durante le ore di lezione, ma solo durante l'intervallo salvo casi eccezionali di assoluta necessità.

B) per quanto riguarda il consumo dei pasti:

- il consumo di primi piatti precotti o di piatti previsti già nel menu standard non necessita di prenotazione e potrà essere effettuato dopo le ore 13,00;
- per altri tipi di vivande è necessaria la prenotazione entro le ore 11 da effettuarsi a cura del rappresentante di classe consegnando la lista direttamente al gestore.

PARTE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 46. Modalità di convocazione e pubblicizzazione degli atti degli organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali sono convocate per iscritto almeno cinque giorni prima della loro effettuazione tramite comunicazione ai membri che ne fanno parte .

Il piano delle attività collegiali è deciso dal Collegio docenti ogni anno scolastico.

Le decisioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto vengono pubblicizzate con affissione all'albo delle relative delibere.

Le decisioni dei Consigli di Classe in merito all'andamento didattico e disciplinare degli alunni vengono comunicate mediante distribuzione delle pagelle ed invio di lettere in formative alle famiglie.

La programmazione educativa e didattica è pubblicizzata mediante un documento approvato dal Collegio dei Docenti che viene annualmente aggiornato ed allegato al Progetto di Istituto.

Per quanto riguarda le funzioni e la composizione degli organi collegiali, si rinvia alle leggi vigenti.

Art. 47. Funzionamento del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti, preposto alla programmazione educativa e didattica dell'Istituto, è convocato di norma cinque giorni prima della sua effettuazione, con l'indicazione dei punti all'O.d.G., la previsione della durata e la precisazione del giorno e dell'ora a cui sarà aggiornato in caso di mancata conclusione dei lavori.

I docenti dovranno essere messi nella condizione di conoscere preventivamente l'oggetto delle deliberazioni da adottare ed i principali riferimenti normativi che le riguardano.

Per ogni punto all'O.d.G. relazionerà il Dirigente scolastico o un suo delegato.

Ciascun docente potrà intervenire su ogni punto all'ordine del giorno per un massimo di cinque minuti più altri cinque per l'eventuale replica, che potrà aver luogo al termine del dibattito e subito prima delle votazioni.

I docenti singolarmente o in gruppo potranno presentare prima del collegio per iscritto al dirigente scolastico proposte riguardanti i punti in discussione; tali proposte saranno affisse all'apposito albo perché tutti ne possano prendere visione in tempo utile; i presentatori di queste proposte avranno la parola per primi subito dopo la relazione del Dirigente scolastico o del suo delegato.

I docenti che richiedono la verbalizzazione puntuale dei loro interventi ne presenteranno una sintesi scritta autentica al dirigente scolastico del Collegio.

Il Collegio delibererà prendendo in considerazione anche le proposte che saranno presentate verbalmente nel corso della seduta.

Il Collegio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Art. 48. Articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si organizza in modo da favorire il più efficace ed efficiente svolgimento delle sue funzioni attraverso:

- commissioni: commissioni per materie - o dipartimenti disciplinari -, commissione per l'orario, commissione per la formazione delle classi, comitato tecnico-scientifico per l'attuazione dell'autonomia, comitato di valutazione del servizio dei docenti, commissione aggiornamento;
- gruppi di lavoro su progetti in relazione ad ambiti specifici di iniziativa e di attività;
- referenti di settore.

Ciascuna commissione o gruppo di lavoro o settore di attività fa capo ad un docente, designato dal Dirigente scolastico tenuto conto delle proposte del Collegio, che svolge le seguenti funzioni generali, oltre quelle

eventualmente esplicitate nei casi specifici:

- coordinamento dell'attività, con riferimento a quanti vi sono coinvolti all'interno e all'esterno dell'Istituto;
- raccordo col Dirigente Scolastico per tutte le implicazioni organizzative e amministrative non che per tutti gli aspetti di rilevanza esterna;
- progettazione ed organizzazione delle attività in relazione agli obiettivi assegnati dal Collegio;
- relazione conclusiva sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte del Collegio, designa i responsabili di laboratorio che svolgono le seguenti funzioni:

- tenuta del registro inventariale di reparto e cura della conservazione e del corretto utilizzo dei beni in esso iscritti;
- segnalazione di attrezzature obsolete o comunque inutilizzabili;
- segnalazione di attrezzature da riparare;
- coordinamento dell'uso del laboratorio;
- proposte di acquisto;
- relazione annuale sullo stato del laboratorio con osservazioni sulla sua utilizzazione e proposte di adeguamento.

Art. 49. Funzionamento del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Dirigente scolastico su richiesta della Giunta esecutiva o della maggioranza dei suoi membri.

Per il funzionamento del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva si fa riferimento al D.P.R. n. 416/74 ed al Regolamento tipo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 50. Funzionamento dei Consigli di classe

I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore.

Essi sono preposti:

- ad una esplicita individuazione degli obiettivi delle singole discipline per classe, sia come conoscenze che come capacità e comportamento;
- alla verifica della coerenza degli obiettivi delle varie discipline;
- alla individuazione di obiettivi comuni e trasversali, sui quali progettare eventuali interventi di carattere interdisciplinare;
- alla individuazione delle metodologie e degli strumenti;
- alla definizione delle attività integrative e complementari, delle visite e dei viaggi di istruzione, da offrire agli alunni della classe;
- alla definizione delle conoscenze e capacità per ogni materia che dovranno raggiungere gli alunni per ottenere la promozione;
- all'esplicita indicazione di modalità, natura e numero per quadrimestre delle verifiche (su indicazioni di quanto stabilito dal CD);
- al coordinamento organizzativo, onde evitare anormali e controproducenti carichi di lavoro per gli alunni;

- alla proposta motivata di interventi didattici di recupero e di sostegno;
- alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate, compiti scolastici ecc.);
- al coordinamento con l'attività delle altre classi.

Per ogni Consiglio di classe il Dirigente Scolastico designa un Coordinatore con i seguenti compiti:

- Presiedere le riunioni del Consiglio di classe, eccetto quando siano presiedute diretta mente dal dirigente scolastico o da un collaboratore appositamente designato;
- Designare il docente verbalizzatore delle sedute;
- Interessare tempestivamente il dirigente scolastico riguardo alle decisioni e/o proposte del Consiglio;
- Coordinare i docenti membri del Consiglio nella predisposizione e attuazione della programmazione in relazione agli obiettivi comuni, nonché nello svolgimento dell'attività didattica e delle attività integrative per aspetti di comune interesse;
- Seguire l'andamento e i risultati degli interventi didattici integrativi;
- Informare il dirigente scolastico di situazioni e casi particolari;
- Curare l'informazione e i contatti con le famiglie per casi particolari;
- Convocare Consigli di classe straordinari, previa semplice informazione al dirigente scolastico;
- Seguire, anche indirettamente, le assemblee della classe autogestite dagli studenti;
- Controllare periodicamente l'andamento delle assenze e dei ritardi degli studenti per eventuali segnalazioni al dirigente scolastico e alle famiglie;
- Curare la miglior conservazione ed il corretto utilizzo degli eventuali supporti presenti in aula;
- Partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal dirigente scolastico.

Art. 51. Funzionamento delle Commissioni per materia o Dipartimenti disciplinari

Ogni Commissione per materia o Dipartimento disciplinare, composto da tutti i docenti della medesima area disciplinare, ha il compito di:

- Individuare le procedure comuni per valutare i livelli iniziali, intermedi e finali delle classi, in riferimento ad ogni anno scolastico o a periodi più estesi.
- Indicare gli obiettivi minimi comuni obbligatori e procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Indicare le attività integrative proprie della materia, suggerendone tempi e metodologie.
- Organizzare l'utilizzo razionale dei laboratori e dei sussidi didattici disponibili.
- Proporre piani d'acquisto a sostegno di progetti didattici legati alla materia.
- Formulare un piano di aggiornamento annuale di materia, anche tramite l'utilizzo di riviste specifiche, che assicurino contenuti e metodologie didattiche in linea con lo sviluppo continuo della materia.
- Esprimere motivati giudizi sui libri di testo in adozione o da adottare.
- Tendere ad un andamento armonico dell'apprendimento e della valutazione della materia nei vari corsi dell'Istituto, onde evitare il più possibile gravi discriminazioni tra studenti dei diversi corsi.

Le riunioni delle commissioni per materia sono ordinariamente convocate dal dirigente scolastico.

Per ogni area disciplinare il dirigente scolastico designa un docente coordinatore, incaricato di:

- presiedere le riunioni;
- assicurarne la verbalizzazione;
- convocare riunioni straordinarie, qualora lo ritenga opportuno, dandone semplice mente preventivo avviso al dirigente scolastico;
- interessare tempestivamente il dirigente scolastico riguardo alle decisioni e/o proposte della Commissione o Dipartimento;
- coordinare i docenti della materia nella predisposizione e attuazione della programmazione in relazione agli obiettivi concordati, nonché nello svolgimento della attività didattica e delle attività integrative per aspetti di comune interesse.

Art. 52. Collaboratori del Dirigente scolastico

I Collaboratori del Dirigente scolastico esercitano la loro funzione sia collegialmente sia attraverso l'attribuzione di deleghe specifiche a ciascuno di essi.

Art. 53. Rapporti genitori-insegnanti

I colloqui individuali con gli insegnanti e le udienze generali si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico nell'ambito della programmazione generale e secondo il calendario e l'orario che, conseguentemente, saranno annualmente definiti.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54. Approvazione e adozione

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Art. 55. Modifiche ed integrazioni

Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento possono essere proposte da tutte le componenti rappresentate negli organi collegiali dell'Istituto.

Le proposte di modifica devono essere presentate entro il mese di aprile al Dirigente scolastico che le mette all'ordine del giorno dell'immediatamente successivo Collegio dei docenti.

Art. 56. Pubblicità

Il presente regolamento è costantemente affisso all'albo dell'Istituto, nelle sale docenti e nelle bacheche degli studenti.

Art. 57. Disciplina comune

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme generali e alle decisioni dei competenti organi collegiali di Istituto.